

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## «AMICI DELLA BIBLIOTECA DEL CONVENTO DI FAIDO»

### 1. Denominazione

Con il nome «Amici del Convento di Faido» è costituita un'associazione secondo gli artt. 6° ss. del Codice Civile Svizzero (CCS).

### 2. Sede

L'associazione ha sede presso il Comune di Faido.

### 3. Scopo

L'associazione ha per scopo primario la tutela del patrimonio librario del Convento di Faido, promuovendone la catalogazione e la conservazione secondo i criteri suggeriti dal Centro di Competenza per il Libro Antico (CCLA) della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, raccogliendo a tal fine i fondi necessari. Può inoltre promuovere attività e altre manifestazioni a carattere sociale e culturale, concordandole con i Frati Cappuccini del Convento.

### 4. Rapporti con i Cappuccini

I rapporti tra l'associazione e l'Associazione dei Cappuccini della Svizzera italiana sono regolati, per quanto necessario, da apposite convenzioni approvate, per l'associazione, dall'assemblea dei soci.

### 5. Membri

5.1. I membri dell'associazione sono:

- le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi statutari e che versano una quota sociale annua stabilita dall'art. 11 cpv.1 letta o che offrono particolari prestazioni a giudizio del comitato:
- l'Associazione dei Cappuccini della Svizzera italiana e i singoli loro membri se ne fanno richiesta. I Frati sono esentati dalla tassa di partecipazione.

5.2. Tutti i membri hanno lo stesso diritto di voto all'assemblea.

5.3. Il mancato pagamento della quota sociale equivale alle dimissioni dall'associazione.

### 6. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea
- b. Il comitato
- c. I revisori

## 7. Assemblea

- 7.1. L'assemblea è formata da tutti i membri dell'associazione.
- 7.2. Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il mese di maggio per:
  - a. approvare la relazione annuale e il programma di attività presentato dal comitato
  - b. approvare il preventivo e il consuntivo presentati dal comitato, sentito il rapporto dei revisori
  - c. nominare il comitato alla scadenza del periodo di carica
  - d. Nominare i revisori
- 7.3. Un'assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del comitato o su domanda di un quinto dei membri.
- 7.4. La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione personale ai membri da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata. Per l'assemblea ordinaria la convocazione deve essere corredata del preventivo e consuntivo.
- 7.5. L'assemblea può deliberare validamente qualunque sia il numero dei membri presenti.
- 7.6. L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. Per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.
- 7.7. L'assemblea ha tutte le competenze che dal presente statuto non sono affidate ad altri organi.

## 8. Comitato

- 8.1. Il comitato è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri e resta in carica quattro anni. Ogni membro è sempre rieleggibile. Sono membri di diritto del comitato il guardiano del convento e il responsabile delle attività della casa.
- 8.2. Il comitato designa nel suo seno il presidente, il vice-presidente; nomina inoltre il segretario, che può anche essere una persona estranea all'associazione.
- 8.4. Il comitato ha i seguenti compiti e competenze:
  - a. decide sull'ammissione di nuovi membri;
  - b. adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dell'associazione secondo l'art. 3 del presente statuto;
  - c. nomina, per quanto necessario, commissioni consultive;
  - d. convoca l'assemblea;
  - e. presenta all'assemblea ordinaria la relazione annuale e il programma d'attività nonché il preventivo e il consuntivo.
- 8.5. Il comitato può fare spese non preventivate, senza chiedere l'approvazione dell'assemblea, per un importo massimo di fr. 1'000.
- 8.6. Il comitato può decidere in via di circolazione, per iscritto o per posta elettronica.

## 9. Revisori

I revisori sono due, restano in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

## 10. Commissioni

Le commissioni nominate dal comitato hanno solo competenza consultiva. Delle commissioni deve far parte almeno un membro del comitato.

## **11. Finanze**

11.1 I mezzi finanziari dell'associazione sono:

- a. le quote sociali dei membri di fr. 30 (trenta) annui
- b. I sussidi e le elargizioni di enti pubblici e di privati

11.2 Per i suoi impegni finanziari l'associazione risponde unicamente con il suo patrimonio.

## **12. Impegni verso terzi**

L'associazione si impegna verso terzi tramite la firma a due del presidente e di un altro membro del comitato.

## **13. Scioglimento**

In caso di scioglimento tutti i suoi beni saranno devoluti all'Associazione dei Cappuccini della Svizzera italiana, oppure a un ente al beneficio dell'esenzione fiscale che condivida gli ideali francescani.

## **14. Norme suppletorie**

Per quanto non è prescritto dal presente statuto valgono le disposizioni degli artt. 6° ss. del CCS.

Faido, 13 ottobre 2022